



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 58 DEL 19/04/2023

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Ali e l'Associazione di promozione sociale "Anello del Nisi".

L'anno Duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 22:20 e seguenti in videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
1)	RAO NATALE	Sindaco - Presidente	X	
2)	ROMA ROBERTO	Assessore	X	
3)	RASCONA' VALENTINA	Assessore		X
4)	BONURA GIUSEPPE	Assessore	X	
5)	D'ANGELO SABINA	Assessore		X

Assente: Sabina D'Angelo, Valentina Rasconà,

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Gaetano Russo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all'infra riportata proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge n. 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/1991 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 58 del 19/04/2023, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Ing. Natale Rao

L'Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gaetano Russo

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Ali e l'Associazione di promozione sociale "Anello del Nisi".

IL SINDACO

PREMESSO CHE il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

VISTO che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che: *" i comuni e le province (svolgano) le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

VISTO, che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"* e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;

RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione comunale favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;

che il Comune riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno, promozione sociale, solidarietà, progresso civile ed economico e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale;

che la vigente legislazione ed in particolare la legge regionale n. 30 del 2000, incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla realizzazione ed attuazione di iniziative di rilevanza pubblica rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;

CONSIDERATO che è stata già avviata una proficua collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale "Anello del Nisi";

PRESO ATTO che la suddetta APS non persegue finalità di lucro e non ripartisce utile ai soci; non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività programmata,

RILEVATO CHE:

- l'iniziativa in oggetto si colloca tra quelle attività capaci di garantire maggiori scambi sociali nonché valorizzare in termini turistici ed economici il territorio del Comune di Ali;
- pertanto, risulta riconducibile alle iniziative di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale ed alle linee programmatiche, si propone di sostenere in quanto strumento di socializzazione e sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, con tutti gli aspetti positivi che da ciò discendono;

ATTESO CHE:

- ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA.: "non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità" e (comma 9) "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"; **VISTA** in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che *"il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;

VISTA altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma: *"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell'art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri n. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l'ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsor) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor, (omissis)"*;

EVIDENZIATO in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che: *"...ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 87 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata... Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011)... (omissis)."*;

VISTE, in ultimo, le deliberazioni della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

CONSIDERATO pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell'art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del Comune, svolti nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà

orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità al mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

TENUTO CONTO che è necessario disciplinare i rapporti tra l'Ente e l'APS "Anello del Nisi" per la programmazione della attività da espletare sul territorio e per l'eventuale compartecipazione economica dell'Ente;

VISTO l'allegato Schema di Convenzione che forma parte integrante ed essenziale del presente atto;

DATO ATTO che in questa fase l'approvazione della Convenzione non determina alcun impegno o obbligo di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente, in quanto di volta in volta si procederà ad individuare le iniziative condivise per le quali garantire con separato atto la compartecipazione economica da parte dell'Ente;

VISTO il Vigente Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 16/11/1995;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 13 della L.R n. 7 del 1992;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione, per la promozione e valorizzazione del territorio, tra il Comune di Ali e l'Associazione di promozione sociale "Anello del Nisi", che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla relativa sottoscrizione in nome e per conto dell'amministrazione comunale;
- 4) **DI DARE ATTO** che in questa fase l'approvazione della Convenzione non determina alcun impegno o obbligo di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente, in quanto di volta in volta si procederà ad individuare le iniziative condivise per le quali garantire con separato atto la compartecipazione economica da parte dell'Ente;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
- 6) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online e nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente.
- 7) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Ing. Natale Rao

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di Ali e l'Associazione di promozione sociale "Anello del Nisi".

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE.

Ali, lì 19 aprile 2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:
FAVOREVOLE

Ali, lì 19 aprile 2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009)

Alì,

Il Funzionario addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 aprile 2023.

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

CONVENZIONE

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____, nella residenza Comunale di _____, con la presente convenzione, valida ad ogni effetto di legge tra

il Comune di _____ – C.F. e P. IVA _____, con sede legale in _____, via/piazza, rappresentato dal _____ autorizzato alla firma del presente atto con _____; di seguito indicato come
“COMUNE”

E

L'Associazione di promozione sociale *“Anello del Nisi”* APS _____ – C.F. _____, con sede legale in _____, via _____ n. _____ e rappresentato dal suo Legale rappresentante _____, nato a _____ (_____) il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dello stesso Ente; di seguito indicata come **“APS”**

Premesso:

- che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- che il “Codice del Terzo settore” emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”; -

; Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, immediatamente esecutiva, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono: l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D.lgs. 117/2017); il possesso di requisiti di moralità professionale; il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56, commi 1 e 3, del D.lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; - dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune (www____) in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente; - svolta la procedura comparativa, è stata selezionato l'APS denominato _____ per lo svolgimento delle attività descritte nella presente; - il suddetto Ente è iscritto nel registro _____ della Regione _____ al n. _____ dal _____ e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Richiami e premesse

COMUNE e APS approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2

Oggetto

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'APS e, quindi, affida allo stesso, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità correlate alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alle attività complementari alle azioni dell'Amministrazione per

1. diffondere e promuovere tematiche ambientali, naturalistiche, culturali, enogastronomiche e turistico - territoriali;
2. promuovere e valorizzare il territorio;
3. promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive, l'inclusione sociale e il coinvolgimento della cittadinanza.
4. organizzare percorsi naturalistici di diversa difficoltà, percorsi naturalistici di più giorni, percorsi escursionistici tematici, anche accompagnati da esperti naturalisti, astrofili o esperti in altri settori, escursioni invernali ed escursioni speleologiche con guide esperte, uscite in notturna, trekking e passeggiate con gli asini, uscite foto-naturalistiche e trekking accompagnato da iniziative culturali (es. narrazioni d'autore, degustazioni in vetta);
5. organizzare giornate dedicate all'orientamento e all'utilizzo di carta e bussola con corsi formativi rivolti agli adulti, ai bambini e alle scuole di ogni ordine e grado, e corsi di approfondimento su tematiche naturalistiche, storico-artistiche e culturali;
6. promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio storico, artistico e archeologico, organizzare visite guidate alla scoperta di borghi, musei, eremi, abbazie, percorsi e itinerari di arte e storia e itinerari tematici;
7. organizzare eventi culturali, mostre, esposizioni, presentazioni di libri, proiezioni di film, convegni, seminari, letture, rassegne teatrali, attività editoriali, concorsi, viaggi di valenza culturale, manifestazioni di vario tipo ed ogni altra iniziativa che sia ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati;
8. promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza quali corsi teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle scuole di ogni ordine e grado;
9. gestire corsi didattici, musei, biblioteche, archivi di materiale documentaristico e di repertorio, in formato cartaceo, pellicola, audio-video, digitale e multimediale, strutture ricettive;
10. promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni, degli antichi saperi e dei vecchi mestieri attraverso visite aziendali e museali, laboratori pratici ed ogni altra attività finalizzata a tale scopo;

11. diffondere e promuovere la cultura culinaria e dell'enogastronomia con particolare attenzione per le tipicità locali, le produzioni tipiche, le eccellenze territoriali, mediante:
12. L'organizzazione di percorsi turistico - enogastronomici anche integrati a natura e cultura,
13. L'organizzazione di degustazioni, cene/pranzi, visite aziendali, corsi di cucina, laboratori di tecnica e produzione alimentare, somministrazione di alimenti e bevande in conformità alla legge, seminari di approfondimento in tema culinario ed alimentare, ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda della cultura enogastronomica locale e del cibo in genere;
14. realizzare campagne sociali, di informazione e di sensibilizzazione pubblica con ogni mezzo di comunicazione e produzioni audio-video, multimediali, Web, radio e TV inclusi presentazioni, programmi, documentari socio-culturali e servizi di approfondimento avente ad oggetto il territorio locale e la natura;
15. promuovere il miglioramento e del rispetto dell'ambiente in cui si vive e si lavora, inclusi design e architetture per il benessere, la sensibilizzazione sull'accessibilità e le barriere architettoniche, il riciclo etico e il risparmio energetico, per un utilizzo etico ed ecosostenibile delle risorse
16. favorire l'educazione dei bambini ai valori ambientali, culturali e sociali e al senso civico e diffondere la cultura intesa come conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale, enogastronomico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nei confronti di genitori e insegnanti, attraverso eventi, corsi, laboratori, lezioni, escursioni, visite guidate, attività seminariali, attività didattiche, mostre, iniziative culturali e di svago, progetti;
17. diffondere e promuovere il territorio e le sue strutture ricettive attraverso servizi foto-giornalistici e organizzazione di giornate a tema presso di esse;
18. promuovere e favorire l'educazione dei bambini, dei giovani e degli adulti nel settore dell'ambiente e della natura attraverso corsi di educazione ambientale, workshop, eventi, sensibilizzazione ambientale, turismo sostenibile, mobilità sostenibile, riqualificazione di aree verdi;
19. promuovere e realizzare progetti di riqualificazione ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni, società nazionali e internazionali;
20. offrire servizi di consulenza ambientale;
21. intrattenere rapporti e promuovere intese con enti, istituti, fondazioni, associazioni, cooperative, società nazionali e internazionali aventi scopi simili, onde favorire la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni ed esperienze.

22. Favorire interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
23. favorire interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
24. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
25. favorire e promuovere l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
26. promuovere l'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
27. attuare la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
28. Attuare eventuali ulteriori attività analoghe a quelle sopra indicate a seguito di specifico accordo con il Comune.

Articolo 3

Svolgimento delle attività

Per la prestazione delle attività convenzionate, che le parti pattuiscono espressamente di determinare specificamente e dettagliatamente di volta in volta mediante apposito separato atto, l'APS mette a disposizione indicativamente un numero di volontari tale da garantire lo svolgimento delle predette attività, in base alle necessità discusse e concordate con il Comune. Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività. L'APS si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dall'Amministrazione Comunale ed aggiornato periodicamente o al bisogno. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni di volontari. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'APS ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. L'APS si impegna per tutta la durata della convenzione ad individuare il referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività,

avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4. Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.lgs. 81/2008.

Articolo 4

Comportamento dei volontari

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse. Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

Articolo 5

Rimborso delle spese da parte del Comune

Per le attività indicate all'art. 2, il Comune si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria ai fini dei rimborsi previsti ed autorizzati in relazione all'attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare. I rimborsi avvengono, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese. Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti: a) oneri di diretta imputazione alle attività di cui agli art. 2 e 3 tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore; b) le spese generali sostenute dall'APS, con riferimento direttamente all'attività oggetto della convenzione. Il Comune provvede a rimborsare le spese all'APS entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione di specifica rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, indicante l'importo delle spese effettive sostenute e delle quali si chiede il ristoro. La documentazione comprovante tali spese rimarrà depositata presso l'APS a disposizione dell'Amministrazione Comunale per controlli e verifiche. Relativamente alle prestazioni dei Volontari saranno oggetto di rimborso unicamente le spese sostenute e documentate per l'attività dei medesimi, entro i limiti massimi ed alle condizioni che devono essere preventivamente stabiliti dall'APS e dal Comune. Nel caso di autocertificazione tali spese dovranno rientrare nei limiti di importo di cui all'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 117/2017. Per quanto riguarda il rimborso delle spese generali esse devono essere rapportate alle attività oggetto della convenzione, e dovranno essere imputate in proporzione al numero dei volontari impiegati in tali attività. L'attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Art. 6

Responsabilità

L'APS è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'APS ha stipulato polizze per assicurare i propri

volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle seguenti polizze assicurative rilasciate da _____ – Agenzia di _____: - polizza responsabilità civile n. _____ – Effetto _____ - _____ - polizza infortuni n. _____ – Effetto _____ - _____ - polizza malattia n. _____ – Effetto _____ - _____. L'APS si impegna a produrre sistematicamente idonea documentazione comprovante la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle previste coperture assicurative per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione. Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017), e sono ricompresi tra quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 5.

Articolo 7

Durata, Validità e Imposte.

La presente convenzione ha validità dal ---- al ----. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione. La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 8

Controlli e risoluzione

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi. Inoltre, il Comune può risolvere la presente: - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune; - qualora le previsioni di convenzione siano superate per esplicita previsione normativa; La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune. L'Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni. Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

In relazione al rapporto convenzionale di cui alla presente verranno acquisiti dal Comune i dati identificativi (nome, cognome, telefono, indirizzo, ecc.) dei volontari e altri dati anche di natura "sensibile" o "giudiziaria" in quanto ciò sia

necessario ai fini istituzionali. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati: • tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; • i collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati; • tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale all'espletamento delle attività previste dalla convenzione. L'APS è tenuto, in quanto Ente soggetto alla disciplina GDPR, ad acquisire direttamente il consenso dei volontari (persone fisiche) per il trattamento dei loro dati.

Articolo 10

Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplorazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 12

Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13

Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: Comune o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Con la presente scrittura privata l'APS si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore. Comune ed APS hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data,

Per il Comune di _____

Per l'Associazione Anello del
Nisi APS